SENTENZA N. 161/2020

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Rita Loreto	Presidente
Giuseppe di Pietro	Giudice
Sergio Vaccarino	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Acerra Salvatore, nato a Caivano (NA) il 24 agosto 1951 e residente ad Aversa (CE) in Via Donizetti n. 16/B, C.F. CRRSVT51M24B371F, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Fabrizio Perla, presso il cui studio in Aversa, Via Roma n. 120 è elettivamente domiciliato.

Visto l'art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27;

Vista la pec pervenuta in segreteria il 3 giugno 2020 con la quale l'avv. Perla ha manifestato il proprio consenso alla partecipazione all'odierna udienza in video conferenza sulla piattaforma Microsoft TEAMS, tramite il proprio indirizzo di posta elettronica: fabrizioperla@studiolegaleperla.com.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 giugno 2020 - tenuta in video

conferenza ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27- il relatore Sergio Vaccarino, il Pubblico Ministero Maria Gabriella Dodaro e l'avv. Fabrizio Perla.

Ritenuto in

F A T T O

A seguito della trasmissione da parte della Guardia di Finanza di una denuncia di danno erariale, il Procuratore regionale citava in giudizio il sig. Acerra Salvatore, nella qualità di Provveditore regionale p.t. per la Calabria dell'Amministrazione Penitenziaria, per sentirlo condannare al risarcimento, in favore del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del danno di € 380.298,06, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.

La predetta denuncia erariale prendeva spunto dalle indagini di polizia giudiziaria nei confronti dell'allora Provveditore Acerra, il quale avrebbe posto in essere condotte penalmente rilevanti in relazione al trasferimento della sede del Provveditorato regionale, determinando vantaggi economici a terzi. Per tali fatti il dott. Acerra è stato denunciato per il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.

Il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria nell'anno 2002 aveva stipulato con un soggetto privato due contratti di locazione di immobili in uno stesso stabile sito in Via Vinicio Cortese, n. 2, in Catanzaro, l'uno relativo al terzo, quarto piano e attico, l'altro relativo al secondo piano; contratti aventi durata di sei anni, a

fronte del pagamento di un canone annuale complessivo di € 103.139,40.

In prossimità della scadenza del termine contrattuale di sei anni, il Provveditore pro-tempore, in seguito ad una ricerca infruttuosa di locali idonei, veniva autorizzato dal D.A.P. (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) al rinnovo dei contratti di locazione, previa acquisizione dall'Agenzia del Demanio della dichiarazione di inesistenza di immobili idonei.

Nel 2014, in seguito alla temporanea chiusura del carcere di Lamezia Terme, definitivamente chiuso poi nel 2015, il Provveditore manifestava al Ministero la possibilità di trasferire i propri uffici nei locali demaniali dell'ex carcere e così conseguire un consistente risparmio di spesa nell'ottica della *spending review*.

Al fine di scongiurare lo spostamento dell'Ufficio dalla città di Catanzaro, il Sindaco offriva in comodato un immobile già sede dell'ex Consorzio Universitario in Via San Brunone di Colonia, per la cui ristrutturazione prospettava la disponibilità di rinunciare al contenzioso in essere, riferito ad un risarcimento di € 300.000,00 per danni asseritamente arrecati dall'Amministrazione penitenziaria ad altro immobile di proprietà comunale, detenuto in comodato.

Il Provveditore, con nota inviata anche al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, declinava l'offerta, poiché riteneva l'immobile non idoneo alle esigenze allocative del Provveditorato a causa dell'insufficiente metratura, circa 900 mq, a fronte dei circa 1.300 mq (850 + 450) occupati in Via Vinicio Cortese e nulla comunicava in

ordine alla proposta del sindaco di rinuncia al contenzioso.

A causa di tutte le complesse attività propedeutiche al trasferimento degli uffici presso il soppresso carcere di Lamezia Terme, il trasferimento non ebbe luogo ma le rinnovate proposte del Sindaco di Catanzaro furono sempre rigettate con la medesima motivazione, in quanto l'estensione dell'immobile comunale offerto in locazione era insufficiente per allocare gli uffici e le strutture dipendenti dal Provveditorato (centrale operativa, archivi, aule didattiche e alloggio di servizio per il Provveditore).

Conseguentemente, il precedente rapporto locativo proseguì e nel settembre 2016 il Provveditore Acerra fu collocato in quiescenza.

All'indomani dell'insediamento del nuovo Provveditore, nella persona della dott.ssa Calandrino, l'Amministrazione comunale reiterò l'offerta della concessione in comodato dell'immobile di via San Brunone e, in seguito al sopralluogo del 19 dicembre 2017, avvenuto anche alla presenza del consigliere provinciale Antonio Montuoro, il Provveditore Cinzia Calandrino rilevò l'idoneità dell'immobile la cui superficie, in seguito all'informale assenso del rappresentante della Provincia alla cessione anche di altro immobile situato al secondo piano del medesimo stabile di Via S. Brunone, era pari a circa 1.500 mq.

Ad avviso del Procuratore regionale il danno, quantificato in € 380.298,06, corrisponde all'importo dei canoni pagati dal 6 aprile 2014 (data di scadenza del precedente contratto di locazione) al 15 febbraio 2018 (data di effettivo trasferimento del Provveditorato nella nuova sede), ed è addebitale al convenuto e riconducibile causalmente alla

condotta del Provveditore Acerra, connotata da dolo o, quantomeno, da colpa grave. Chiede, pertanto la condanna del convenuto in tal senso.

Il convenuto si è costituito con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Perla, il quale, nella propria memoria, evidenzia come non possa essere ascritto al proprio assistito alcun comportamento connotato da dolo o da colpa grave.

Afferma che il proprio assistito ha sempre operato nel rispetto delle scelte politico-amministrative improntate alla *spending review*, al fine di azzerare il costo degli affitti. La scelta di trasferire gli uffici del Provveditorato a Lamezia era dettata da questa esigenza, come può evincersi dalla relazione redatta dal responsabile tecnico del Provveditorato Ing. Focà. Inoltre, fa rilevare come il costo dell'intervento di adattamento dell'immobile di proprietà del DAP ,pari a € 500.000,00, fosse facilmente ammortizzabile dato il costo del canone di locazione di € 124.200,00 annui.

Afferma, anche, che tale scelta del Provveditore era stata supportata dall'Amministrazione penitenziaria, che aveva condiviso anche la decisione di ristrutturare l'immobile precedentemente sede della Casa Circondariale di Lamezia Terme.

Il difensore pone in evidenza come non vi fosse alcun contenzioso pendente con il Comune in quanto l'asserito debito di € 300.000,00 da transigere non era stato giudizialmente accertato.

Ritiene, inoltre, che sussista il difetto di legittimazione passiva del proprio assistito per quanto concerne la responsabilità derivante dal

pagamento delle somme a titolo di canoni d'affitto a decorrere dal mese di settembre 2016 in poi, mese in cui il convenuto è stato posto in quiescenza.

Chiede, infine, che si tenga conto del vantaggio comunque conseguito dall'Amministrazione penitenziaria per l'utilizzazione dei locali in affitto e, pertanto, invoca una riduzione dell'addebito.

Conclude chiedendo, in via principale, l'esenzione da responsabilità del proprio assistito e, in linea subordinata, l'applicazione del potere riduttivo.

All'odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero, prendendo spunto dalle deduzioni difensive del convenuto, afferma che sussiste la piena colpevolezza dell'Acerra, attesa l'illogicità e l'inadeguatezza delle scelte poste in essere, in assoluto contrasto sia con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione, sia con le finalità e le linee guida della *spending review.*

Afferma che l'estensione della parte di immobile, di proprietà del Comune di Catanzaro (piano primo e 50 per cento del piano seminterrato), offerto in comodato d'uso era più che adeguata, nella considerazione che nel 2014 il Provveditorato aveva rivisto al ribasso le proprie esigenze allocative. Ritiene, per come emerge dagli atti di causa, che già dal 2014 anche la Provincia di Catanzaro si dimostrò disponibile a concedere in comodato d'uso la propria porzione di immobile (piano secondo e 50 per cento del piano seminterrato), e a tal fine richiama quanto affermato, nel corso dell'audizione, dal Sindaco di Catanzaro; conseguentemente, il Provveditore Acerra

avrebbe avuto la disponibilità di circa 1.500 mq.

In merito richiama quanto dichiarato dal Provveditore Calandrino nella propria audizione dinanzi alla Guardia di Finanza, secondo cui anche la sola porzione di immobile del Comune era di per sé sufficiente a far fronte alle esigenze allocative del Provveditorato.

Contesta l'affermazione difensiva secondo cui le scelte del dott. Acerra erano condivise dal Ministero della Giustizia che, al contrario, si sarebbe limitato a prendere solo atto di quanto veniva comunicato dal Provveditore.

In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva a decorrere dal settembre 2016, afferma che la cessazione dalla carica non ha fatto venire meno il nesso causale tra la condotta e il danno prodotto.

Conclude chiedendo conferma dell'atto di citazione.

L'Avv. Perla, richiamandosi alla memoria depositata, contesta quanto affermato dal requirente sull'illogicità della scelta del Provveditore Acerra in ordine al trasferimento degli uffici nell'ex carcere di Lamezia, affermando che, al contrario, questa scelta era stata condivisa dall'Amministrazione centrale.

Conclude chiedendo l'esenzione da ogni responsabilità per il dott. Acerra e, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo.

Nella sua breve replica il PM si richiama a quanto già affermato nella propria requisitoria.

Esaurita la discussione, la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

La fattispecie di illecito erariale all'esame del Collegio concerne il

pagamento di canoni per l'affitto di locali, da parte del Provveditorato regionale per la Calabria dell'Amministrazione Penitenziaria, appartenenti ad un privato, a fronte della disponibilità, come sostenuto dalla Procura contabile, di immobili di proprietà pubblica e utilizzabili attraverso la stipula di un contratto di comodato gratuito.

Più in particolare, il requirente addebita al dott. Salvatore Acerra, Provveditore pro-tempore dell'Amministrazione Penitenziaria in Calabria, una condotta dolosa o, quantomeno, gravemente colposa, determinata dall'illogicità e dall'inadeguatezza delle scelte poste in essere, per non aver da subito ascolto ("ostinatamente rifiutato") la proposta del Comune di Catanzaro che, al fine di scongiurare il trasferimento degli uffici dell'Amministrazione Penitenziaria dal capoluogo di Regione, aveva offerto in comodato gratuito l'immobile sito in Catanzaro, alla via San Brunone di Colonia, di cui la Provincia era anch'essa proprietaria di una porzione pari al 50 per cento.

Condotta definita dal Pubblico Ministero, nella propria requisitoria, in assoluto contrasto sia con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione che con le finalità e le linee guida della *spending review* in tema di contenimento degli oneri derivanti dalle locazioni passive, e assunta con la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale che ne derivava.

Orbene, secondo la cosiddetta teoria normativa della colpevolezza, il grado di rimproverabilità della condotta, nella circostanza tenuta dal convenuto, dovrà essere valutato dal Collegio alla luce della condotta esigibile rispetto alla norma di riferimento asseritamente violata.

In altri termini, la colpevolezza connota la contraddittorietà tra la

condotta dell'individuo nel caso concreto e quanto, invece, prescritto dalla norma, contraddittorietà che si traduce nella violazione degli obblighi di servizio.

Inoltre, lo scostamento della condotta da quei canoni di diligenza, prudenza e perizia richiesti dal legislatore al fine di prevenire ed evitare il rischio di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli per l'erario, dovrà essere valutato in concreto, con riferimento all'attività gestionale posta in essere.

Ebbene, il giudizio *ex ante* sulla condotta esigibile dall'Acerra deve essere effettuato alla luce dei fatti come succedutisi nel corso del tempo e, a tal fine, il Collegio, in primo luogo, deve accertare se la superficie della porzione di immobile di Via San Brunone di Colonia, di proprietà del Comune di Catanzaro, fosse da sola sufficiente per allocare tutti i servizi del Provveditorato.

In secondo luogo, considerato che l'immobile apparteneva per metà all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, occorre, altresì, accertare quando l'Ente Provincia ha portato a conoscenza del Provveditore Acerra la propria volontà alla cessione della quota di proprietà in comodato gratuito.

In ordine al primo aspetto v'è da considerare che il Provveditorato regionale ha condotto in locazione, fino all'anno 2018, l'immobile sito in Via Vinicio Cortese, n. 2 composto da secondo, terzo, quarto piano e piano attico, per un'estensione totale di poco più di 1.300 mq (schede allegate alla nota prot. 38358 del 17 ottobre 2014 del Provveditorato regionale della Calabria) ed era intendimento del Provveditore di

ricercare un immobile sufficientemente ampio in modo da riunificare anche altri servizi dipendenti dal Provveditorato, quali la Centrale Operativa, le aule didattiche e gli archivi che erano allocati in altre strutture dell'Amministrazione Penitenziaria.

Ebbene, con riferimento all'immobile proposto dal Sindaco di Catanzaro, nella documentazione allegata all'atto di citazione non si rinviene alcuna certificazione in grado di attestare l'asserita estensione di circa 900 mq e la sua idoneità ad allocare tutti gli uffici del provveditorato.

In merito, al fine di individuare l'esatta estensione superficiaria dell'immobile, il Collegio ritiene di fare riferimento alle perizie estimative del valore locativo, redatte per la propria quota dal Settore Urbanistica e Gestione tecnica del Patrimonio dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro (prot. n. 21669 del 3 marzo 2008, n. 30313 del 6 aprile 2012 e n. 51053 del 16 settembre 2014), che individuano in 620,49 mq (seminterrato di 178,64 e secondo piano 441,85) la superficie utile della propria quota del compendio immobiliare, e ciò a fronte di una superficie coperta di 825 mq.

Appare utile evidenziare che la superficie da prendere in considerazione ai fini locativi è quella "utile" cioè quella calpestabile, al lordo delle sole tramezzature interne e con esclusione del vano scala e del vano ascensore.

Pertanto, attesa l'assoluta sovrapponibilità delle piante catastali del primo piano (di proprietà del Comune) e del secondo piano (di proprietà della Provincia) e considerato che il piano seminterrato era suddiviso

tra i due enti al 50 percento, anche la porzione immobiliare offerta in comodato dal Sindaco di Catanzaro aveva la medesima estensione di 620,49 mq. utili.

Da quanto sopra, non v'è chi non veda che l'immobile di proprietà del Comune era assolutamente insufficiente ad allocare gli uffici del Provveditorato e tale considerazione resta valida anche quando, con la nota prot. n. 38358 del 17 ottobre 2014, il Provveditorato aveva trasmesso all'Agenzia del Demanio e alla competente Direzione generale del D.A.P. il quadro dei fabbisogni allocativi, rivedendoli al ribasso e individuando una superficie complessiva di 862,10 mq, comunque maggiore di 242,39 mq rispetto a quella offerta dal Sindaco di Catanzaro.

Che tale immobile, da solo, non fosse sufficiente a soddisfare le esigenze allocative del Provveditorato è, altresì, avvalorato dalla circostanza che anche il nuovo Provveditore, succeduto all'Acerra nel settembre 2016, dott.ssa Calandrino, per ben due volte (vedasi nota prot. n. 711 del 9 gennaio 2017 e nota senza prot. del 3 febbraio 2017 – allegate alla risposta istruttoria della GdF, prot. 307440 del 27 settembre 2019) aveva sollecitato il Presidente della Provincia a fornire una risposta formale alla richiesta di concessione in uso gratuito dell'immobile in questione. Nella nota prot. n. 711 del 9 gennaio 2017, diretta al Presidente della Provincia, la dott.ssa Calandrino precisava infatti *"…al fine di valutare in concreto la possibilità di ivi trasferire la sede del provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria occorre acquisire la disponibilità dell'Ente da Lei*

presieduto alla concessione in comodato d'uso gratuito anche dei locali di sua proprietà che insistono su tale immobile, La prego di voler far conoscere se l'Amministrazione Penitenziaria possa contare su tale disponibilità ed in che misura". Tale aspetto è utile per chiarire non solo che l'immobile offerto dal Comune non appariva, di per sé, idoneo a rispondere ai bisogni allocativi del Provveditore, ma costituisce anche conferma della circostanza che, fino a quel momento, nessuna manifestazione formale vi era stata da parte del Presidente della Provincia dell'intenzione di cedere in comodato la propria quota di proprietà. E tale considerazione introduce il secondo elemento di valutazione da parte del Collegio.

Chiarito, nei sensi sopra indicati, l'aspetto relativo alla superficie immobiliare di proprietà comunale offerta in comodato, il Collegio deve infatti accertare in quale momento la porzione dell'immobile di proprietà della Provincia è stata oggetto di formale assenso alla concessione in comodato gratuito.

Sebbene in seguito alla chiusura (nel 2014) e successiva soppressione (nel 2015) della Casa circondariale di Lamezia Terme, il Provveditore Acerra, al fine di conseguire un effettivo risparmio sui canoni di locazione dell'Ufficio, avesse manifestato l'opportunità e la possibilità di trasferire in quella sede il Provveditorato regionale – scelta condivisa dal Capo del DAP e dal Ministero della Giustizia – pur tuttavia egli non rinunciò a cercare, comunque, un immobile dell'estensione di circa 1.000 mq all'interno del perimetro cittadino di Catanzaro.

Infatti, nei primi mesi del 2015 furono inoltrate numerose richieste alle

pubbliche amministrazioni nazionali, regionali, provinciali aventi sede nel territorio di Catanzaro (vedasi allegati dal n. 89 al 100 alla *notitia damni*) e tra queste devono essere evidenziate le note prot. n. 3164 (all. 91) e prot. n. 3162, entrambe del 28 gennaio 2015, la prima indirizzata al Comune e la seconda alla Provincia di Catanzaro.

In esito alla prima richiesta, il sindaco offrì nuovamente la sua porzione di immobile di Via San Brunone di Colonia che, come sopra dimostrato, non aveva una metratura sufficiente per allocare gli uffici del Provveditorato; la richiesta, invece, inviata alla Provincia rimase senza risposta.

Ebbene, né dall'atto di citazione, né dalla *notizia damni*, né dalla documentazione successivamente acquisita in esito alle tre deleghe investigative, il Collegio rinviene una prova certa ed inconfutabile da cui rilevare la manifesta volontà dell'Ente provinciale di cedere in comodato gratuito all'Acerra la propria porzione dell'immobile.

Anche le audizioni che la Procura contabile ha delegato alla Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 60 del c.g.c, confermano la mancanza di serie iniziative nel senso invece rappresentato dal sindaco di Catanzaro e dallo stesso Requirente.

Il Sindaco Abramo, nel corso dell'audizione del 10 ottobre 2019, produceva la delibera di Consiglio comunale n. 39 del 5 maggio 2016 (richiamata dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria in udienza) *"nella quale il Consiglio impegna il Sindaco a contrastare con tutti i mezzi a disposizione (…..) tutti gli atti eventualmente emessi dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria* (di

spostamento degli uffici a Lamezia) *(….) scrivendo nei punti della delibera che il Comune aveva messo a disposizione, in comodato d'uso gratuito, l'immobile sito in via San Brunone di Colonia di 1000 mq di proprietà comunale (…), nonché di prendere atto che l'amministrazione provinciale, per il tramite del suo presidente (…) ha messo a disposizione una parte dei propri locali siti nello stesso corpo di fabbrica".*

Nella medesima audizione il Sindaco, con riferimento al primo sopralluogo effettuato insieme all'Acerra, nell'aprile del 2014, nell'immobile in questione, alla Guardia di Finanza dichiarava: *"Non ricordo se siamo poi saliti al secondo piano, che è di proprietà della Provincia, ma certamente nel corso del sopralluogo venne rappresentato all'Acerra che in relazione alla porzione dell'immobile di proprietà della Provincia, nel caso in cui l'Acerra fosse stato interessato, mi sarei attivato per sondare la disponibilità dell'amministrazione provinciale (come in effetti è stato fatto successivamente all'esito dei positivi riscontri ottenuti dalla dottoressa Cinzia Calandrino)".*

In proposito, il Collegio tiene a precisare che il Prefetto di Catanzaro, con la nota prot. n. 21932 del 31 maggio 2016 (richiamata dal Pubblico Ministero), nell'inviare la sopra citata delibera di Consiglio n. 39 al Ministro della Giustizia e al Ministro dell'Interno, si è limitato a riferire quanto affermato dal Sindaco e dalla delegazione di consiglieri comunali, in ordine alla circostanza che Comune e Provincia *"hanno messo a disposizione immobili adeguati allo scopo, ubicati in ambito*

cittadino. In particolare, l'immobile di proprietà comunale (…) per come riferito dal Sindaco consiste in un complesso di notevole pregio architettonico di circa 1.000 mq (…)".

Nulla riferisce in ordine all'asserita (dal Sindaco) disponibilità dell'immobile di proprietà provinciale, e ciò dimostra che, anche nel maggio 2016, non vi erano prove documentali, o comunque una corrispondenza fra i due enti che comprovasse l'avvenuta intenzione del Sindaco di attivarsi presso il Presidente della Provincia, o che quest'ultimo avesse avviato formali contatti epistolari con il Provveditore.

Passando poi ad esaminare il contenuto dell'audizione del Provveditore subentrato Cinzia Calandrino, avvenuta il 16 ottobre 2019, il Collegio si limita ad evidenziare quanto dalla stessa dichiarato alla Guardia di Finanza, e cioè che in seguito al sopralluogo nell'immobile di Via San Brunone di Colonia *"Mi fu riferito dai miei collaboratori che la Provincia era disponibile a cedere la propria parte dell'immobile in comodato d'uso e presumo che tale disponibilità fosse a conoscenza del Provveditore Acerra".*

Trattasi, in sostanza, di affermazioni senza alcun riscontro documentale, di supposizioni o presunzioni, inidonee a fornire la prova concreta dell'eventuale colpevolezza del convenuto e della seria intenzione della Provincia di offrire in comodato il proprio immobile, e ciò almeno fino al settembre 2016 quando l'Acerra andò in pensione.

Parimenti senza riscontro documentale è l'affermazione del requirente secondo cui emergerebbe dagli atti di causa che già dal 2014 anche la

Provincia di Catanzaro si fosse dimostrata disponibile a concedere in comodato d'uso la propria porzione di immobile.

Infatti, tale asserita disponibilità emergerebbe esclusivamente dall'audizione del Sindaco, che in occasione del sopralluogo nello stabile del 2014 sarebbe stato disponibile ad attivarsi *"per sondare la disponibilità dell'amministrazione provinciale".*

Da quanto argomentato emerge, inconfutabilmente, che la disponibilità della Provincia non può, comunque, farsi risalire ad epoca precedente alla formale richiesta della Calandrino del gennaio 2017, sopra citata, atteso che il primo atto con cui viene manifestata la volontà alla cessione in comodato è costituito dalla nota a firma del Presidente della Provincia, prot. n. 6090 del 17 febbraio 2017, ratificata poi con delibera n. 45 del 16 maggio 2017.

Alla luce di quanto sopra, considerato che l'immobile di proprietà comunale non aveva la superficie necessaria per allocare gli uffici del Provveditorato e che la formale volontà dell'amministrazione provinciale alla cessione dell'immobile in comodato gratuito non può farsi risalire in epoca precedente al 17 febbraio 2017, ritiene il Collegio di non poter addebitare al Provveditore Acerra alcuna condotta connotata né da dolo né, tantomeno, da colpa grave, e che pertanto il convenuto va mandato assolto.

In ragione dell'assoluzione nel merito, sono poste a carico dell'Amministrazione di appartenenza le spese sostenute dal dott. Salvatore Acerra per la difesa nel presente giudizio, che il Collegio liquida equitativamente nella somma di € 2.500,00, oltre IVA, CPA e

spese generali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, assolve Salvatore Acerra da ogni addebito.

Pone a carico del Provveditorato regionale per la Calabria dell'Amministrazione Penitenziaria il rimborso, in favore di Salvatore Acerra definitivamente prosciolto, delle spese di difesa liquidate equitativamente nella somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 giugno 2020, tenuta da remoto secondo quanto disposto dall'art. 85, comma 3, lett. e), del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella L. n. 27 del 24 aprile 2020 e secondo quanto stabilito dal Presidente della Corte dei conti con decreto di coordinamento 1° aprile 2020, in G.U. n. 89/2020.

Il Relatore	Il Presidente
f.to digitalmente	f.to digitalmente
Sergio Vaccarino	Rita Loreto

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Catanzaro, 30/06/2020

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente